

Sulla possibilità, da parte dell'assemblea consiliare comunale, di rettificare e/o integrare il verbale della precedente seduta.

In ordine alla questione in oggetto occorre far riferimento ai principi generali relativi alla disciplina sul funzionamento dei consigli comunali e provinciali, applicabili, in via analogica, alla fattispecie in esame.

Quid iuris, quindi, allorché durante l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio comunale ed alcuni consiglieri provvedano alla rettifica delle precedenti affermazioni, così come risultanti dalla lettura dei verbali? In altri termini, quali conseguenze derivano dalla modifica, ora per allora, del contenuto delle dichiarazioni come pacificamente espresse nella sede dell'Assemblea precedente e, soprattutto, quali poteri risiedono, in capo ai consiglieri, in ordine alla disposta rettifica?

Al quesito, ha fornito risposta la giurisprudenza amministrativa, rilevando che “.. .. *nella seduta consiliare in cui si rileggono i verbali della seduta precedente, il Consiglio agisce ed opera al solo scopo di correggere l'atto pubblico da eventuali errori di trascrizione o di annotazione, e dunque si possono apportare al verbale solo correzioni derivanti da erronee o inesatte o incomplete rappresentazioni di ciò che è realmente avvenuto nella precedente sessione.*

Laddove, invece, il Consiglio o singoli Consiglieri intendano, re melius perpensa, "rettificare" proprie affermazioni, o anche parti dispositive o motivazionali della delibera, per una revisione, ampliamento o approfondimento del loro contenuto, o, più ancora, per una migliore ponderazione degli interessi o delle ragioni dell'atto, allora la delibera che ne risulterà va qualificata come una revoca e corrispondente modifica o sostituzione, in parte qua dell'atto: e deve come tale essere iscritta all'ordine del giorno di una apposita seduta del Consiglio, da istruire corrispondentemente (quindi con necessaria istruttoria, eventuale partecipazione

degli interessati e/o dei controinteressati ed acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e, laddove necessario, di regolarità contabile).

*In altre parole, è illegittima la modifica sostanziale di una deliberazione, laddove venga disposta dal Consiglio in sede di esame ed approvazione del rispettivo verbale della seduta precedente (nella quale si possono apportare all'atto solamente correzioni "redazionali", ossia formali, derivanti dalla errata o inesatta rappresentazione dei fatti o delle dichiarazioni avvenute di fronte al Segretario Comunale rogante nella seduta precedente, come dallo stesso riprodotte), perché tale delibera comporta la **violazione dei principi di funzionamento del massimo organo collegiale deliberante del Comune i quali a tutela dell'esercizio del mandato elettorale dei consiglieri e del funzionamento dell'organo collegiale** postulano la **necessaria corrispondenza e continuità tra proposta, istruttoria, convocazione, ordine del giorno e decisione adottata nella deliberazione del Consiglio**" (Tar Sicilia - Catania, Sezione I, 20 aprile 2007, n. 696: decisione non appellata e quindi passata in giudicato).*

Alla luce dei chiari principi fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, i consiglieri possono apportare al verbale della precedente seduta unicamente *“correzioni derivanti da erronee o inesatte o incomplete rappresentazioni di ciò che è realmente avvenuto nella precedente sessione”*, essendo, invece, del tutto preclusa la possibilità di una *“sostanziale”* rettifica dello stesso.

Luglio 2013